

RG n. 3703/2014

Rep. 2 108/2014

**IL TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE FALLIMENTARE**

riunito in persona dei giudici:

dott. F. Lammanna presidente
dott. G. Pascalo giudice rel. ed est.
dott. M. Valocchi giudice

nel procedimento recante il numero di ruolo sopra indicato, avente ad oggetto la domanda di omologazione del concordato preventivo proposta da

AARON COLOMBO

rappresentato e difeso dagli Avv. ti M. Rino Orioli e Carlo Bresciani, con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore, in Castelletto Ticino – via XXV Aprile, n. 38;

CONTROMassa dei creditori di **AARON COLOMBO**,

in persona del commissario giudiziale, dott. Andrea Baldi, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Bertozzi ed el.te dom.to presso lo studio del difensore, in Novara, via Scavini n. 2/a; sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 30.10.14, ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 7.12.12 Aaron Colombo, premettendo di operare nel settore degli autoveicoli, ha affermato di trovarsi in stato di crisi e ha chiesto la concessione del termine previsto dall'art. 161, co. 6, LF.

Il medesimo ha, nel termine concesso dal Tribunale, depositato il piano concordatario, successivamente modificato, di natura liquidatoria, che ha previsto il realizzo dell'attivo, costituito da immobili, da beni mobili, macchinari, autovetture, crediti e partecipazioni, con cui il ricorrente ha proposto di soddisfare il 100% delle spese di procedura e dei crediti privilegiati e il 49,77% di quelli chirografari, entro 18 mesi dall'omologa.

A seguito dell'intervenuta ammissione alla procedura concordataria, il CG ha depositato nei termini di legge la relazione ex art. 172 LF, nella quale il medesimo ha ritenuto l'alternativa fallimentare dotata di maggiore convenienza economica per i creditori rispetto all'opzione concordataria, stante l'azionabilità di domanda revocatoria di pagamenti lesivi della par con-

TRIBUNALE

RG n. 3703/2014

dicio creditorum, e ha rilevato la sussistenza di criticità, con particolare riguardo alla tassazione delle plusvalenze derivanti dall'alienazione dei terreni edificabili di proprietà dell'imprenditore, all'indennizzo invocabile dalla società affittuaria del campo da golf insistente su uno dei suddetti terreni per le migliorie ivi apportate, al fatto che il debitore sia anche socio accomandatario di due società inattive (la Cavadonna di Aaron Colombo & C. s.a.s. e la Montalbano di Aaron Colombo e C. s.a.s.) e alla concreta possibilità che lo stesso possa essere chiamato a rispondere dei loro debiti col proprio patrimonio personale, nonché alla non creduta possibilità di vendere gli immobili al valore di perizia nel termine fissato per l'esecuzione del concordato, con prevedibile abbattimento, in definitiva, allo 0,00% della percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari a cagione del mancato pagamento integrale degli stessi crediti privilegiati.

In sede di parere ex art. 180 L.F., poi, il CG ha confermato le considerazioni già svolte in sede di relazione ex art. 172 L.F., concludendo per la non omologazione del concordato.

La società debitrice, per contro, ha rilevato la sussistenza di una causa di astensione del GR in considerazione dell'intervenuta autorizzazione alla costituzione in giudizio del CG e, nel merito, ha replicato ai rilievi sopra dedotti evidenziando la fattibilità della proposta concordataria.

Tanto premesso, si osserva quanto segue.

1. In ordine al rilievo preliminare della società circa l'astensione del GD, giova rammentare che il CG, a norma dell'art. 180, co. 1, L.F. è parte necessaria, unitamente al debitore, del giudizio di omologazione, cui, pertanto, egli partecipa ex lege, mediante il deposito del parere previsto dall'art. 180, co. 2, L.F., nel quale lo stesso rassegna motivate conclusioni in ordine alla regolarità della procedura, alla fattibilità economica e/o giuridica della proposta concordataria e all'omologabilità o meno della medesima. Ciò premesso, quando il CG reputi di doversi anche costituire, come pure la legge gli consente di fare, chiedendo una previa autorizzazione al GD, la concessione di quest'ultima ha solo valore di regolarizzazione procedurale e non postula invece alcuna valutazione di merito, né quindi determina alcun pre-giudizio in capo al Giudice. Ne consegue che, trattandosi di atto meramente formale (un'autorizzazione da assimilare più ad un visto di legittimità), per quanto reso ad abundantiam, esso deve considerarsi inidoneo a concretizzare una causa di astensione ai sensi dell'art. 51 C.P.C., in ossequio all'indirizzo espresso dalla Suprema Corte con la nota pronuncia 18987/11, nella quale la medesima ha ritenuto se non necessario, quantomeno opportuno,



RG n. 3703/2014

ai fini della possibilità del CG di interloquire per contestare più efficacemente la sussistenza dei requisiti di omologabilità del concordato preventivo, la sua rituale costituzione in giudizio (dunque con l'assistenza tecnica di un difensore, ai sensi dell'art. 82, co. 3, C.P.C.). L'eccezione della società debitrice non può, pertanto, trovare accoglimento.

2. Natura del procedimento.

Esaminando ora la domanda di omologazione, è forse opportuno ricordare che, nel disciplinare il giudizio di omologazione, il legislatore della riforma ha optato per il passaggio dal modello della causa ordinaria a quello del procedimento in camera di consiglio, caratterizzato dalla previsione in capo al Tribunale del potere di acquisizione d'ufficio delle informazioni e delle prove necessarie per la pronuncia.

Il mutamento del rito conseguente al nuovo testo dell'art. 180 L.F. è certamente ispirato all'esigenza di maggiore celerità e comporta che la pronuncia finale non assuma più la forma della sentenza, bensì quella, più agile, del decreto motivato, reclamabile avanti alla corte d'appello. L'approvazione della proposta concordataria è stata mantenuta quale presupposto processuale necessario del giudizio di omologa. Inoltre, nonostante l'intervenuta eliminazione del riferimento al giudice delegato quale organo di cerniera tra il momento dell'approvazione e quello dell'omologazione da parte del collegio, è innegabile che, di fatto ed implicitamente, questi resti onerato del compito di riferire al Tribunale in merito all'intervenuta approvazione della proposta concordataria, restando in seguito attribuito al collegio il compito di emettere il decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale ed essendo, poi, previsto che il provvedimento venga pubblicato a norma dell'art. 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti. Il sistema contempla, altresì, l'eventuale presentazione di opposizioni all'omologazione da parte dei soggetti ad esse legittimati, tra i quali figurano il commissario giudiziale, i creditori dissenzienti e quelli appartenenti alla generale categoria dei terzi interessati.

Quanto al modello processuale, se la proposta concordataria non prevede la distinzione dei creditori in diverse classi o se, operata tale divisione, tutte le classi sono consenzienti e non vengono presentate tempestive opposizioni, il procedimento è semplificato al massimo, essendo previsto dall'art. 180, co. 3, LF che il Tribunale, verificata la regolarità della procedura, l'esito della votazione e valutata la fattibilità giuridica, omologhi il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame, mentre, per contro, è precluso al Giudice il sindacato sulla



RG n. 3703/2014

fattibilità economica, salva l'ipotesi dell'assoluta manifesta non attitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, definita quale manifesta irrealizzabilità (v. sul punto Cass. S.U. 1521/13, come integrata dalla successiva pronuncia n. 11423/14).

Quanto al controllo del Tribunale, esso comprende innanzitutto una ricognizione di tutti gli aspetti che ineriscono alla legittimità formale della procedura, quali, ad esempio, la qualità di imprenditore assoggettabile alle procedure concorsuali, l'esistenza dello stato di crisi, la completezza della documentazione che deve accompagnare la domanda di concordato, il rispetto del termine per il deposito della somma prescritta per le spese della procedura, la regolarità delle operazioni di voto, l'effettivo raggiungimento della maggioranza richiesta, la correttezza dell'esclusione dal voto, la validità ed efficacia dei voti espressi, l'avvenuta notifica del decreto di fissazione dell'udienza per l'omologazione a tutti i creditori dissenzienti.

In caso di opposizioni da parte di uno o più creditori dissenzienti inseriti in una classe dissenziente, il Tribunale deve, altresì, valutare la preferibilità del piano concordatario rispetto alle altre ipotesi concretamente praticabili. Nell'effettuare tale giudizio di convenienza, il Tribunale deve rappresentarsi un progetto di riparto fittizio tra i creditori, sulla base di quanto deriverebbe dalla liquidazione fallimentare, al fine di determinare se quanto derivante dal piano concordatario possa integrare strumento di miglior soddisfazione dei creditori inseriti nella classe dissenziente. Naturalmente nella valutazione dell'organo giurisdizionale sono incluse le possibilità recuperatorie derivanti dal possibile esperimento di azioni revocatorie fallimentari e di responsabilità civile degli organi della società in concordato.

3.Valutazione del merito.

Quanto alla disamina dei presupposti di omologabilità del concordato, la debitrice ricorrente ha dato prova di avere regolarmente notificato il decreto di fissazione dell'udienza al commissario giudiziale e a tutti i creditori dissenzienti, iscrivendo ritualmente al ruolo il procedimento.

Anche l'iter procedimentale si è svolto regolarmente come attesta la documentazione contenuta nel fascicolo del concordato e, in particolare, quella relativa alle operazioni di voto, esitate nell'approvazione della proposta da parte del 99,61% dei creditori ammessi.

Riguardo poi ai presupposti sostanziali, ritiene il Collegio che le considerazioni rassegnate dal CG in merito alla non omologabilità del concordato debbano essere disattese.

Quanto, infatti, alla probabilità o meno di vendere il compendio immobiliare ai valori proposti dal debitore, trattasi di questione evidentemente attinente alla fattibilità economica tout court,



RG n. 3703/2014

si tratta di una valutazione prognostica di carattere estimativo sulla quale è arduo prospettare conclusioni oggettive in adesione o contro quelle indicate dal debitore (o piuttosto dal CG).

Con riguardo, poi, all'asserita probabile incapienza dell'attivo rispetto ai crediti muniti di privilegio cd. generale, deve rilevarsi che il debitore, imprenditore individuale, ha proposto ai creditori un piano integralmente liquidatorio, con la messa a disposizione di tutti i suoi beni mobili e immobili (– dovendosi, in effetti, attribuire a mera e non dolosa dimenticanza la mancata inclusione originaria nell'attivo di un terreno, che successivamente è stato infatti ricompreso nella proposta a seguito dell'opportuno rilievo del CG in sede di prima relazione ex art. 172 l. fall.). Orbene, anche in base ai conteggi effettuati dal CG in sede di integrazione alla relazione ex art. 172 LF, sussistendo crediti assistiti da privilegio generale per circa euro 2.301.704,1 e beni mobili per soli euro 473.000,00 circa, è evidente l'intervenuta degradazione al chirografo dei suddetti crediti per euro 1.828.704,1. Essi, sommati ai debiti chirografari originari, conducono ad un passivo chirografario di euro 2.336.260,1, che ben può essere soddisfatto con l'attivo derivante dai ricavi immobiliari, ciò anche secondo la stima – oltremodo prudentiale – del CG (che ha indicato a tal fine il solo importo di a euro 1.386.253,00), già al netto della prededuzione (pari a euro 240.000,00), e quindi in misura sostanzialmente coincidente con quella percentualmente indicata dalla società.

Con specifico riferimento, infine, al paventato rischio di fallimento del debitore quale socio accomandatario di altre due società, deve ritenersi, a fronte dei puntuali rilievi del sig. Colombo, da un lato, che possa ragionevolmente escludersi che la società Cavadonna sia fallibile, in quanto la stessa risulta in apparenza ed attualmente priva dei requisiti di cui all'art. 1 l. fall., dall'altro che anche l'eventuale futuro fallimento della seconda società di persone sia ininfluenza, nella sostanza, ai fini omologatori. Infatti la responsabilità solidale del ricorrente quale socio illimitatamente responsabile dovrebbe, comunque, essere riferita, per quanto concerne la possibilità di un suo fallimento in estensione, alle sole passività successive al deposito della domanda ex art. 161 l. fall. (non invece a quelle pregresse, per le quali il concordato avrebbe prodotto ormai effetto esdebitatorio impedendo il fallimento, e che potrebbero sì concorrere nel concordato incidendo sul fabbisogno, ma in una misura che fino ad oggi non è stata determinata nemmeno dal CG, il quale anzi, come or ora si dirà, ne ha di fatto escluso la rilevanza sotto il predetto profilo), sempre che egli non riuscisse a farvi fronte, sì da manifestare uno stato d'insolvenza "nuovo" e successivo rispetto a quello al cui perimetro si estende la procedura concordataria in esame. Sta di fatto che, nell'attualità, è emersa la sussistenza di un



RG n. 3703/2014

attivo patrimoniale della detta società utilmente liquidabile (cespiti aziendali), e tale da eliminare il predetto rischio, come pure ipotizzato dal CG (v. pag. 51 della prima relazione ex art. 172 LF).

La domanda di omologa deve, pertanto, essere accolta.

Per contro, sull'eventuale nomina di uno o più liquidatori, nel caso di specie, non può accogliersi la proposta della società di indicare lo stesso ricorrente, versando egli in evidente conflitto di interessi e, in ogni caso, essendo privo dei requisiti di cui all'art. 28 LF, espressamente richiamato dal successivo art. 182, co. 2., il relativo incarico deve affidarsi dunque ad un professionista legittimato, come individuato in dispositivo.

Pertanto, visto l'art. 180 l.fall.:

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto con ricorso depositato in data 7.12.12 da Aaron Colombo;
nomina Liquidatore Giudiziale il n. p. Giovanni Bosi, il quale si atterrà alle seguenti disposizioni:

per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;

il Liquidatore richiederà il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;

il Liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al Commissario Giudiziale che procederà alla sua pubblicazione nell'area del sito internet del tribunale riservata ai creditori;

il Liquidatore terrà informato il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine allo stato della liquidazione mediante il deposito in cancelleria di relazioni semestrali illustrative relative ai periodi 1 gennaio-30 giugno e 1 luglio-31 dicembre di ciascun anno; esse, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale, saranno pubblicate, a cura di quest'ultimo, nell'area del sito internet del Tribunale riservata ai creditori; il Liquidatore dovrà fornire in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;



RG n. 3703/2014

il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il suo motivato parere sulle relazioni semestrali di cui al punto precedente, e terrà tempestivamente informati il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il Giudice Delegato l'adozione delle più opportune iniziative;

le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;

il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;

il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, vistati dal Commissario Giudiziale e corredati del parere del Comitato dei Creditori, con la eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il Commissario Giudiziale procederà quindi tempestivamente alla pubblicazione dei piani di riparto nell'area del sito internet del Tribunale riservata ai creditori;

entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il Liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e completezza della documentazione attestante i pagamenti: quindi il Commissario Giudiziale provvederà alla pubblicazione del rendiconto nell'area del sito internet del Tribunale riservata ai creditori;

il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il Commissario Giudiziale solo a seguito dell'attestazione indicata al punto precedente;

resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;

riserva la nomina del Comitato dei Creditori al Giudice Delegato su indicazione nominativa da parte del commissario giudiziale;



RG n. 3703/2014

dispone che il presente decreto sia pubblicato a norma dell'articolo 17 l.f. e sul sito internet
del Tribunale

Novara, 6.11.14

Il Presidente

dott. *Filippo* Lamanna



depositato in cancelleria
oggi, 24-11-2014





Tribunale Ordinario di Novara

SI COMUNICA A:

AL PUBBLICO MINISTERO - SEDE

A MANI

=====

ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI NOVARA - FAX 0321.33.83.38

=====

ALLA CANCELLERIA FALLIMENTARE - SEDE

A MANI

=====

AL LIQUIDATORE GIUDIZIALE NOMINATO FAX 0321.62.04.20

RAG. GIOVANNI BOSI

VIA SAN BERNARDINO DA SIENA, 2/D

NOVARA

=====

Sezione 01 - Tribunale di Novara

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: 3703/2014

Giudice: PASCALE GUENDALINA ALESSANDRA VIRGINIA

Data prossima udienza: Ore:

Parti nel procedimento

Attore principale

COLOMBO AARON

Avv. ORIOLI MARIO RINO

Avv. BRESCIANI CARLO

Convenuto principale

MASSA DEI CREDITORI

Avv.

Oggetto: ORDINANZA DI OMOLOGA DREL CONCORDATO PREVENTIVO

Testo comunicazione

PER COMUNICAZIONE VED. ALL. (8 PAG.)

Novara, 24.11.2014

